

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2013, n. 26-6805

**Recepimento accordo sottoscritto dalla delegazione trattante del personale dell'area dirigenziale sottoscritto in data 21 novembre 2013. Risoluzione consensuale.**

A relazione dell'Assessore Vignale:

Premesso che:

- in data 21 novembre 2013 si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale per il personale di area dirigenziale;
- l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del Comparto Regioni – Autonomie locali è previsto dall' art. 17 del CCNL del 23.12.1999, ed è stato ulteriormente disciplinato dall'art. 15 del successivo CCNL del 22.2.2006;
- in attuazione delle disposizioni contrattuali sopra citate, l'istituto della risoluzione consensuale è stato applicato per i dirigenti della Regione Piemonte con un primo bando quinquennale dal 6 novembre 2003, successivamente reiterato dal protocollo d'intesa sottoscritto il 16.07.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.07.2008 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.07.2008;
- l'ultimo bando per l'attuazione dell'accordo in questione è stato approvato con determinazione dirigenziale il 28 ottobre 2010, riservato ai dirigenti che maturavano il diritto alla pensione nel periodo temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;
- ai sensi dell'art. 9 del citato protocollo d'intesa del 16.07.2008, a seguito delle intervenute riforme apportate al sistema pensionistico, le parti hanno ritenuto opportuno procedere con la revisione dei requisiti e delle modalità stabiliti nel protocollo stesso ed hanno sottoscritto l'accordo, che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, convenendo su alcuni punti relativi alla proposizione di un bando per la presentazione delle adesioni alla risoluzione consensuale per gli anni 2013-2014.

Ritenuto necessario, pertanto, recepire l'accordo sottoscritto in data 21 novembre 2013 dalla delegazione trattante per il personale di area dirigenziale;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di recepire l'accordo sottoscritto in data 21 novembre 2013 tra la delegazione trattante di parte pubblica quella sindacale del personale di area dirigenziale, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE

### Premessa

In attuazione dell'art. 17 del CCNL del 23.12.1999, comparto del personale di qualifica dirigenziale Regioni - Enti locali, modificato dall'art. 15 del CCNL 22.02.2006, l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il personale di area dirigenziale è stato applicato presso la Regione Piemonte con un primo bando quinquennale dal 6 novembre 2003 e successivamente reiterato dal protocollo aziendale d'intesa sottoscritto il 16.07.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.07.2008 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.07.2008.

L'ultimo bando per l'attuazione dell'accordo in questione è quello approvato con determinazione dirigenziale il 28 ottobre 2010, riservato ai dirigenti che maturavano il diritto alla pensione nel periodo temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 9 del citato protocollo d'intesa del 16.07.2008, a seguito delle intervenute riforme apportate al sistema pensionistico, le parti procedono alla revisione dei requisiti e delle modalità stabiliti nel protocollo stesso per la fruizione della risoluzione consensuale, convenendo quanto segue.

### Punto 2 - Bando per la presentazione delle adesioni alla risoluzione consensuale

Per gli anni 2013-2014 si prevede l'emanazione di un bando con le modalità in seguito dettagliate.

Il terzo paragrafo del punto 2 è così formulato:

per l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale dal 2013 al 2015 è prevista l'apertura di un bando nel 2013, nonché di un avviso nel 2014 per chi risolve il rapporto di lavoro nel corso del 2015 ed eventualmente di un'ulteriore finestra nel 2015 destinata a chi risolve il rapporto di lavoro successivamente.

Il quinto, sesto e ultimo paragrafo del punto 2 sono così formulati:

"Qualora, dopo la presentazione delle adesioni nell'ultima finestra annuale, non siano esaurite le disponibilità di posti e di risorse di cui al punto 4 della presente disciplina, prima della scadenza dei 7 anni potrà essere aperta un'ulteriore finestra di 30 giorni entro il termine dell'anno 2015, durante la quale potranno presentare domanda di adesione anche i dirigenti che cesseranno dal servizio successivamente. Le adesioni saranno accolte nel limite di posti e di spesa disponibili, nell'ordine delle date di risoluzione proposte. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione. E' possibile inoltre accordare il solo anticipo della data concordata di fine servizio su richiesta del dirigente interessato

Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo."

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M. L.', followed by a large, stylized initial 'R'. To the right of 'R' are several other initials and signatures, including what looks like 'F. F. A.' and a circled 'A' followed by another signature.

### **Punto 3 – Beneficiari**

Il punto 3 è così riformulato:

L'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale è riservata ai dirigenti regionali che :

- a) siano dipendenti a tempo indeterminato della Regione Piemonte con qualifica dirigenziale alla data del 1° luglio 2010;
- b) abbiano un'anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 20 anni presso la Pubblica Amministrazione alla data di scadenza del bando;
- c) al momento di lasciare il servizio abbiano età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, fermo restando quanto ulteriormente specificato in seguito.

Sono considerati utili al compimento dell'anzianità di servizio i periodi trascorsi in posizione di aspettativa che non sottrae anzianità di servizio, in posizione di malattia non retribuita o in posizione di comando.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:

- a) i dirigenti, già in servizio presso la Regione Piemonte, che ottengono nuovamente il trasferimento nei ruoli regionali in data successiva alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, o i dirigenti regionali che effettuano mobilità volontaria o per conferimento di funzioni, presso altro ente;
- b) i dirigenti che presentano richiesta di adesione al bando al di fuori delle modalità o dei termini ivi previsti;

I dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro usufruendo dei benefici della risoluzione sottoscrivono l'impegno a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipulino presso la Regione Piemonte, Gruppi Consiliari ed Uffici di Comunicazione, enti strumentali e ausiliari e del comparto sanità contratti di lavoro, anche di diritto privato o, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o qualunque tipologia contrattuale di lavoro.

### **Punto 4 – Risorse per l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale**

Il punto 4 è così riformulato:

Ai dirigenti in possesso dei requisiti sopracitati che aderiscono al bando è corrisposta un'indennità supplementare secondo le modalità indicate nei punti successivi, costituendo un apposito fondo, unico per i ruoli della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.


Le risorse per il finanziamento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono determinate secondo i criteri del contratto decentrato del 28 giugno 2012 e sono determinate anche in relazione ai processi di riorganizzazione e di riduzione delle strutture dirigenziali.

La corresponsione dell'indennità supplementare è compensata anche dai risparmi dello stipendio tabellare e degli oneri riflessi derivanti dalle cessazioni conseguenti a risoluzione consensuale.

Le risorse così determinate non spese durante l'anno sono portate in aumento del fondo per la risoluzione consensuale dell'anno successivo, ferma restando l'osservanza dei limiti di finanza pubblica in materia di spesa del personale.

### **Punto 5 – Criteri di attribuzione dell'indennità supplementare**

Il punto 5 è così riformulato:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including what appears to be a signature starting with 'W', another starting with 'M', and several other stylized initials and signatures.

Al dipendente che propone la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro viene corrisposto un anticipo pari al 90% dell'indennità spettante riferito rispettivamente a 6 mensilità o frazioni inferiori di mensilità entro 30 giorni dalla cessazione, 6 mensilità o frazioni inferiori di mensilità dopo 6 mesi, 6 mensilità o frazioni inferiori di mensilità dopo 12 mesi e le ultime 6 mensilità o frazioni inferiori di mensilità dopo 18 mesi dalla cessazione con una tassazione d'acconto non superiore al 33%. La restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dall'Ente previdenziale che dall'Amministrazione regionale.

Se si verificasse una indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alla corresponsione dell'indennità rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di incapienza del fondo l'indennità verrà corrisposta con le risorse degli anni successivi nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

In caso le adesioni superino il predetto limite numerico, le domande verranno accolte nell'ordine delle date di cessazione proposte fino al massimo di 60. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

#### **Punto 7 – Criteri per l'attribuzione dell'indennità supplementare**

Il punto 7 è così ridefinito:

L'indennità supplementare viene attribuita secondo il seguente criterio:

n. 24 mensilità ai dirigenti che risolvano il loro rapporto di lavoro entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il bando, a condizione che:

- a) la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga non oltre 30 giorni dal raggiungimento della prima data utile per il collocamento a riposo;
- b) la cessazione dal servizio avvenga comunque in data inferiore a 24 mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Per il solo bando relativo alle annualità 2013-2014, vengono attribuite n. 8 mensilità ai dirigenti che, avendo già maturato a vario titolo il diritto al trattamento pensionistico, risolvano il loro rapporto di lavoro entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando, purché non raggiungano la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2014. I dirigenti che abbiano già maturato il diritto a pensione e che non usufruiscono della possibilità di cui alla presente lettera non possono partecipare ai successivi bandi per la risoluzione consensuale.

Ai sensi e per i fini del presente accordo si chiarisce che per maturazione del diritto a pensione s'intende il raggiungimento del termine temporale che, per effetto della normativa vigente, dà diritto al pieno trattamento economico pensionistico, privo pertanto di penalizzazioni.

#### **Punto 9 - Norma finale**

Il punto 9 è così integrato :

nell'anno 2013 il bando sarà emanato entro il 31 dicembre 2013.

Negli anni 2014 e successivi la relativa finestra verrà aperta entro il mese di ottobre.



Alla chiusura del bando emanato nel 2013 l'Amministrazione provvederà ad attivare le procedure per l'attuazione dell'istituto della risoluzione unilaterale.

Per quanto non esplicitamente modificato con il presente accordo, ha valore il protocollo aziendale del 2008.

Torino 21/4/2012

#### DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Vicario della Direzione Risorse umane e Patrimonio

Anna Maria SANTHIA' \_

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi del Consiglio Regionale

Michele PANTE' \_\_\_\_\_

Il Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

Luciano CONTERNO \_

Il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie

Sergio ROLANDO \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assistenziale del personale

Fulvio MANNINO \_

Il Dirigente del Settore Trattamento economico consiglieri, Personale e Organizzazione del Consiglio Regionale

Carla MELIS \_

#### DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CGIL \_

CISL \_

UIL \_

CSA \_

DIRER \_



G.A.U.  
GRUPPO AZIENDALE UIL  
ENTE REGIONE PIEMONTE  
Piazza Castello, 153 - 10122  
TORINO

#### NOTA A VERBALE

Protocollo di ACCORDO del 21 Novembre 2013 ad oggetto: "risoluzione consensuale anticipata"

Si ribadisce la proposta di elevare da otto a dieci mesi l'indennità di cui al punto 7 dell'accordo in oggetto".

Agostino Novara